



DISCIPLINARE DI PRE QUALIFICA

Procedura ristretta - sopra soglia comunitaria settore speciale - per l'individuazione degli operatori economici interessati alla fornitura di tre autobus nuovi di tipo urbano ad alimentazione elettrica e relativa infrastruttura di ricarica.

DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA	4
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI.....	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	7
4. DURATA.....	8
5. REVISIONE DEI PREZZI	8
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
7. REQUISITI GENERALI E MEZZI DI PROVA.....	9
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	9
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA	9
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	9
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	10
8. AVVALIMENTO.....	10
9. SUBAPPALTO.....	11
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	11
12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PREQUALIFICA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	11
13. REGOLE PER L'INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	12
15.1 MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ/DOMANDA DI QUALIFICA ED EVENTUALE PROCURA	13
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	14
15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	14
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	15
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	15
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	16
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	16
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16



19.	INVITO A PRESENTARE OFFERTA.....	16
20.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
21.	NORME FINALI.....	17
22.	CODICE DI COMPORTAMENTO	17
23.	ACCESSO AGLI ATTI.....	17
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	17
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17



**AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI**

DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA

PROCEDURA RISTRETTA TELEMATICA – SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SETTORE SPECIALE - PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRE AUTOBUS NUOVI DI TIPO URBANO AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA E RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RICARICA

CIG 9922952708 – CUP J80I2100000001

Scadenza ore 12:00 del 01.09.2023

PREMESSE

L’Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. di seguito più brevemente ATP, in esecuzione della delibera del Consiglio d’Amministrazione verbale n. 10 del 15.06.2023 indice una procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di tre autobus nuovi di tipo urbano ad alimentazione esclusivamente elettrica Classe I categoria M3 (lunghezza tra 5,50 m e 6,50 m con tolleranza +/- 5%) e della infrastruttura di ricarica per quattro veicoli, completi degli allestimenti, degli equipaggiamenti, dei sistemi di ricarica lenta delle batterie e di quant’altro meglio specificato nell’ All. A) “Specifiche tecniche”.

È compresa altresì, nell’appalto, la realizzazione della linea elettrica di alimentazione da cabina Enel esistente al punto di alimentazione delle infrastrutture di ricarica e tutti gli idonei dispositivi di cui dotare l’impianto.

I dettagli e le ulteriori specifiche, saranno rese note in sede di invito alla procedura.

ATP, in qualità di soggetto titolare di contratto di servizio per l’espletamento del trasporto pubblico locale nel Comune di Sassari è stata individuata quale “Soggetto Attuatore” delle risorse assegnate al Comune di Sassari per le finalità previste dall’art. 4 del DPCM del 17 aprile 2019 ai comuni e città metropolitane con più di 100.000 abitanti di cui al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile – DM n. 71 del 09.02.2021, destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative.

Alla presente procedura si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice che disciplinano gli “Appalti nei settori speciali - Parte II Titolo VI”, pertanto le norme di riferimento applicabili sono elencate dagli artt. 114 e 122 del codice dei contratti pubblici, fatti salvi gli ulteriori articoli espressamente richiamati.

La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE – accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per l’espletamento della gara l’ATP si avvale della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo www.sardegncat.it (d’ora in poi “piattaforma”), conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e tramite il quale si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Le modalità di accesso ed utilizzo alla piattaforma sono indicate nel presente disciplinare e negli **allegati G)** “Guida alla registrazione” e **H)** “Manuale Imprese – guida alle gare telematiche”.

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La consegna è prevista presso la sede ATP in Via Caniga n. 5 – Sassari - ITG2D.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’Ing. Roberto Mura.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto

previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione/ricezione della domanda di partecipazione;
- gratuità, nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e suoi allegati.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione/ricezione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://atpsassari.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione; la stessa è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti "Guida alla registrazione" e "Guida alle gare telematiche", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Guida alla registrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo



7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite call center - numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00) ovvero inoltrando una e-mail alla casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al Bando e al presente Disciplinare di prequalifica:

- A. Specifiche tecniche
- B. Manifestazione di disponibilità/domanda di qualifica - dichiarazione sostitutiva
- C. DGUE
- D. Dichiarazione operatore economico ausiliario
- E. Dichiarazione solo per aggregazioni di imprese - contratti di rete
- F. Dichiarazione sostitutiva per operatori ammessi al concordato preventivo
- G. Guida alla registrazione
- H. Manuale Imprese – guida alle gare telematiche

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://atpsassari.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html> e sulla Piattaforma www.sardegncat.it

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del 23.08.2023, tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno della piattaforma, una volta registrati e



abilitati.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico entro le ore 19:00 25.08.2023, mediante pubblicazione in forma anonima su www.sardegnaecat.it nella sezione dedicata alla procedura di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Messaggistica". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio avvengono attraverso la Piattaforma.

Il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica.

Il mancato funzionamento dell'indirizzo, per qualunque causa, rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

È valida la notifica eseguita tramite Pec ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipecc alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato; la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena.

L'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante.

Ricadono sull'operatore "inadempiente" le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura di tre autobus nuovi di tipo urbano ad alimentazione elettrica e relativa infrastruttura di ricarica, nonché quanto riportato nell'**All. A) "Specifiche tecniche"**.

L'importo complessivo stimato a base di gara è pari a 1.201.303,00 €, compresi oneri di immatricolazione, trasporto e consegna, realizzazione e posizionamento infrastruttura di ricarica e quant'altro previsto in sede di invito alla procedura escluso IVA, **oneri per la sicurezza stimati 3.000,00 €**.

Ai sensi dell'art. 51 c. 1 D.Lgs. 50/2016 e smi., la mancata suddivisione dell'appalto in lotti è finalizzata alla necessità di approvvigionarsi di prodotti omogenei al fine di favorire la realizzazione di economie di scala in sede di manutenzione ed

approvvigionamenti ricambi.

L'appalto è finanziato dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile approvato con DPCM 17.04.2019 – DM Infrastrutture e Trasporti n. 71 del 09.02.2021.

4. DURATA

La fornitura dovrà essere completata entro i termini che saranno resi noti in sede di invito.

5. REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi avverrà nel rispetto dell'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sarà meglio definita nei successivi atti di gara.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta in forma singola o associata.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di qualificazione per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'accordo.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI E MEZZI DI PROVA

A pena di esclusione i concorrenti, alla data di scadenza della gara, devono essere in possesso dei requisiti appresso indicati, i quali devono persistere per tutta l'esecuzione del contratto.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

La verifica sui requisiti verrà espletata con l'ausilio dell'AVCPass in conformità alla deliberazione dell'ANAC n. 464 del 27.07.2022 in sede di presentazione dell'offerta economica.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale e pertanto non soggetti ad avvalimento:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA / TECNICA PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà aver eseguito con buon esito, nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2022, uno o più contratti di forniture di autobus elettrici di importo complessivo almeno pari a 2.500.000,00 €.

Detto fatturato dovrà essere dimostrato, mediante dichiarazioni di buon esito rilasciate da amministrazioni/committenti riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione; tale requisito è richiesto in considerazione della particolarità della fornitura prevista.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziate che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime

modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto:

- cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di capacità tecnica di cui al punto 7.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

Il concorrente può soddisfare la richiesta del requisito di capacità tecnica di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti generali nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati il requisito tecnico-professionale e organizzativo messo a disposizione.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di

presentazione della domanda di qualifica.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

All'atto della presentazione dell'offerta economica ciascun operatore economico sarà tenuto a produrre la garanzia provvisoria, così come definita dall'articolo 93, comma 1 del Codice, di importo pari al 2% della base d'asta.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

All'atto della presentazione dell'offerta economica ciascun operatore economico sarà tenuto al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità pubblicate sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" (GCG).

12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PREQUALIFICA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione relativa alla procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerati validi gli invii inoltrati attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

La documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01.09.2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta alcun inserimento dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione/ricezione.

Della data e dell'ora di arrivo della documentazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti, i quali pertanto sono invitati ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per tutti i file della documentazione amministrativa ha a disposizione una dimensione massima di 50 MB (ma è consigliato caricare allegati di 2MB o dimensioni inferiori). La Piattaforma accetta files di comune diffusione, preferibilmente pdf, word, xls, rtf.

13. REGOLE PER L'INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 del presente disciplinare nonché nel relativo All. H) Manuale Imprese – guida alle gare telematiche, la documentazione dovrà essere inserita nella sezione "Busta di qualifica", come indicato al punto 15.

L'ulteriore documentazione a corredo che la ditta intendesse produrre andrà inserita nella sezione "**Allegati generici**".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma documenti in sostituzione ai precedenti o ritirare quelli presentati, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di qualifica. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima documentazione presentata.

Si precisa inoltre che l'istanza di partecipazione non è vincolante per il concorrente;

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.



Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione di prequalifica indica la forma di partecipazione nonché gli operatori economici riuniti o consorziati.

La richiesta di partecipazione, il DGUE, le varie dichiarazioni, nonché quanto previsto per l'operatore economico ausiliario e per aggregazioni di imprese/contratti di rete, potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, attivabile mediante la sezione messaggistica della piattaforma telematica.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo della qualifica sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione della richiesta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella sezione "Busta di qualifica" la seguente documentazione:

- 1) Manifestazione di disponibilità /dichiarazione sostitutiva, nonché eventuale dichiarazione per operatori economici non residenti in Italia;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) in caso di avvalimento documentazione richiesta come indicato al punto 8;
- 5) documentazione ulteriore per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 6) in caso di concordato preventivo apposita dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3, nonché la relativa relazione del professionista ivi richiamata.

Ove non sia possibile includere all'interno della busta di qualifica la documentazione richiesta, la stessa andrà inserita nella

sezione "allegati generici".

15.1 MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ / DOMANDA DI QUALIFICA ED EVENTUALE PROCURA

La Manifestazione di disponibilità è redatta secondo il modello di cui all'allegato B).

Nella Manifestazione di disponibilità/dichiarazione sostitutiva, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente, oltre ai dati su richiesti, dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di essere abilitato a svolgere l'attività oggetto della gara ed essere iscritto al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane;
3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dal Codice Etico e di Comportamento e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
6. ad integrazione della dichiarazione resa con la sottoscrizione del DGUE, che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) ed f-ter);
7. l'indirizzo PEC al quale inoltrare qualsiasi comunicazione riguardante l'espletamento della procedura, ovvero, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
8. **nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**
 - l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - comunicare il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
9. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 25.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La Manifestazione di disponibilità e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo



3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la Manifestazione di disponibilità deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la Manifestazione di disponibilità deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Manifestazione di disponibilità deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la Manifestazione di disponibilità è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La Manifestazione di disponibilità e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla Manifestazione di disponibilità copia conforme all'originale della procura e nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dovrà essere resa dal procuratore apposita dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura medesima.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui all'allegato C) e, in caso di avvalimento, presenta il DGUE anche per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 7 nonché le risorse oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



- dichiarazione della percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta della percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. la percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione della percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione della percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. la percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.



17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno 05.09.2023 alle ore 09:00.

Tale seduta, se necessarie, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, previa comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma con un preavviso di almeno 3 giorni.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine fissato saranno acquisite le relative disponibilità degli operatori economici ad essere invitati alla presente procedura ristretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Le attività di verifica della documentazione amministrativa e di selezione dei soggetti idonei e non idonei saranno svolte dall'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa (d'ora in poi anche solo "Ufficio") che si riunirà presso la sede di ATP e procederà, in seduta riservata, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione così come richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra la stazione appaltante provvede a:

- a) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì all'immediata comunicazione agli interessati entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

19. INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Gli operatori economici risultati ammessi saranno invitati a presentare offerta.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo le modalità che saranno impartite dalla stazione appaltante. L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è di circa 6.000,00 €. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appalto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'accordo quadro comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'affidatario, o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

21. NORME FINALI

Nulla spetterà alle ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa sostenuta per la partecipazione alla presente procedura.

L'ATP si riserva la facoltà di procedere ai successivi inviti e alla relativa aggiudicazione anche qualora alla gara partecipi una sola Ditta la cui offerta sia ritenuta valida sotto ogni profilo.

ATP si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, oltre che per proprie sopraggiunte motivazioni, senza che i partecipanti abbiano diritto a compensi, indennità di sorta o rimborsi spesa, oltre che in caso di sopravvenuta mancanza, per qualsiasi ragione, delle necessarie coperture finanziarie (Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile approvato con DPCM 17.04.2019 – DM Infrastrutture e Trasporti n. 71 del 09.02.2021), senza che ciò comporti responsabilità alcuna di quest'ultima nei confronti del concorrente.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ATP.

Ai fini della partecipazione, nonché in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link: <https://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/RedazioneATP/fckeditor/file/ods-2020-49-regolamenti-aziendali-codice-etico-e-di-comportamento.pdf>

<https://trasparenza.atpsassari.it/pagina/piano-triennale-della-trasparenza>.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità specificate nel Regolamento per l'accesso civico semplice, generalizzato e documentale pubblicato nel sito trasparenza di ATP.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

In particolare si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati che vengono acquisiti sono raccolti e trattati da ATP S.p.A., anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento di che trattasi, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge (vedasi in proposito l'informativa generale sulla Privacy pubblicata sul sito aziendale all'indirizzo: <https://www.atpsassari.it/pagina/privacy>).

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall'Azienda non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi previsti dalla legge;
- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti, può avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17) se applicabile, di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono essere esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati:



**AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI**

- il Titolare del Trattamento Dati è l'Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. - Via Caniga n. 5 - 07100 Sassari;
- è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo di posta elettronica privacy@atpsassari.it
- in ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.